



SENATO DELLA REPUBBLICA

AS 1689

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026
e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028

5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

Roma, 3 novembre 2025

PREMESSA

Assoprofessioni desidera ringraziare il Presidente e i Parlamentari componenti delle Commissioni Bilancio Senato e Camera dei Deputati per l'invito a fornire il proprio contributo in merito al disegno di legge recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" AS 1689.**

Con l'obiettivo di contribuire a una precisa riflessione, il presente documento intende formulare alcune **osservazioni**, nonché **proposte emendative** concrete, in merito a talune disposizioni contenute nel testo normativo in oggetto.

Tali osservazioni e proposte nascono dall'esigenza di evidenziare alcuni profili che, a giudizio dello scrivente, presentano elementi di **criticità** sotto il profilo applicativo e di coerenza sistemica.

OSSERVAZIONI DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026

Articolo 7 – Modifica alla disciplina delle locazioni brevi

La nuova disciplina in materia di locazioni brevi introduce, a nostro avviso, un elemento di disparità tra coloro che gestiscono autonomamente la locazione di immobili per periodi inferiori ai 30 giorni e chi, invece, si avvale di portali telematici o agenzie immobiliari. Quest'ultima categoria di locatori, infatti, subisce già una riduzione del canone percepito a causa della provvigione dovuta ai soggetti intermediari. L'applicazione, in aggiunta, di un'aliquota più elevata di imposizione fiscale comporta una penalizzazione ulteriore e non giustificata.

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



Sarebbe pertanto opportuno riconsiderare tale impostazione, al fine di garantire una maggiore equità di trattamento tra le diverse modalità di gestione delle locazioni brevi.

Articolo 9 – Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica

In riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, si ritiene opportuno introdurre alcune precisazioni e miglioramenti.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi antisismici, sarebbe auspicabile mantenere un plafond di spesa autonomo, distinto da quello previsto per le opere di ristrutturazione ordinaria. Ciò in considerazione dell'elevato valore sociale e strategico degli interventi volti alla sicurezza sismica, i quali contribuiscono in modo significativo alla salvaguardia del patrimonio edilizio nazionale.

Qualora non si ritenesse opportuno mantenere due tetti distinti di spesa, si propone in alternativa un ampliamento del limite complessivo, portandolo ad esempio a **150.000 euro**, così da sostenere adeguatamente tali interventi di prevenzione.

Articolo 12 – Condizioni di accesso al regime forfetario

Con riferimento al regime forfetario, si formulano alcune proposte di adeguamento volte a favorirne una più agevole e corretta applicazione.

In primo luogo, si suggerisce che il confronto tra il reddito da lavoro dipendente o assimilato e quello derivante da attività autonoma avvenga con riferimento **al secondo anno precedente**, e non all'anno immediatamente precedente. Tale impostazione risulterebbe più coerente con i tempi di disponibilità dei dati reddituali (Certificazione Unica), che vengono rilasciati tra febbraio e marzo dell'anno successivo. In tal modo, si eviterebbero errori nella scelta del regime e successive rettifiche in materia di IVA o ritenute.

In secondo luogo, per contrastare il rischio che i lavoratori dipendenti che svolgono anche attività autonoma scelgano il lavoro irregolare a causa dell'eccessiva pressione fiscale, si propone di **innalzare a 50.000 euro** il limite di reddito da lavoro dipendente entro cui è possibile accedere al regime forfetario.



Infine, si ritiene opportuno prevedere che i pensionati possano accedere al regime forfetario in via naturale, senza l'obbligo di verifica del limite di reddito pensionistico, considerata la diversa natura del reddito e l'obiettivo di favorire attività integrative regolari.

Articolo 18 – Modifiche alla disciplina dei dividendi

La nuova disciplina appare eccessivamente onerosa per i soggetti che detengono, in regime d'impresa, partecipazioni in società di capitali, in quanto prevede la tassazione integrale dei dividendi senza alcuna riduzione.

Si propone pertanto di introdurre un criterio di proporzionalità, graduando l'imponibilità in base alla quota di partecipazione detenuta. Ad esempio:

- per partecipazioni comprese tra il 5% e il 10%, l'imposizione potrebbe riguardare il **60% del dividendo**;
- per partecipazioni tra il 2% e il 5%, il **40%**;
- mentre per quote **inferiori al 2%** si potrebbe mantenere la piena imponibilità.

In coerenza con tale logica, si suggerisce di estendere un analogo meccanismo di mitigazione anche ai dividendi percepiti da **società di persone o imprese individuali**, evitando così eccessive distorsioni tra soggetti operanti in forme giuridiche differenti.

Articolo 23 – Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione

Si reputa opportuno intervenire su alcuni aspetti della disciplina della rateazione al fine di renderla più equilibrata e aderente al contesto economico attuale.

In particolare, si propone di **innalzare a cinque** il numero minimo di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, offrendo così una maggiore flessibilità ai contribuenti in difficoltà temporanea.

Parimenti, si ritiene eccessiva la previsione della **decadenza per il mancato pagamento dell'ultima rata**, considerato che il contribuente avrebbe comunque adempiuto regolarmente a tutte le precedenti scadenze. In tale ipotesi, la perdita dei benefici appare sproporzionata rispetto all'inadempimento.



Si suggerisce, inoltre, di consentire la presentazione di **più istanze di definizione agevolata** distinte, in modo che l'eventuale decadenza da una non comporti automaticamente la perdita dei benefici concessi per le altre.

Infine, appare ingiusto **escludere dall'ambito di applicazione della definizione agevolata quei debiti** –cronologicamente compatibili– **derivanti da accertamenti conseguenti ad omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi, anche in caso di accoglimento in primo grado del ricorso del contribuente.**

Se **tale discriminio** è comprensibile nell'ottica di disincentivare condotte evasive da parte del contribuente, purtuttavia, **diventa irragionevole e contoproducente, nei riguardi degli stessi interessi dello Stato, nel caso in cui l'accertamento fiscale sia stato oggetto di impugnazione innanzi al Giudice Tributario con esito favorevole alla parte privata.**

Articolo 25 – Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di Imposta sul Valore Aggiunto

L'introduzione dell'articolo 54-bis.1, che consente all'Amministrazione finanziaria di liquidare d'ufficio l'IVA annuale in assenza di dichiarazione, può determinare rilevanti effetti per i contribuenti.

Si propone, in primo luogo, di consentire il **pagamento rateale del debito IVA** derivante dalla liquidazione d'ufficio, con un numero di rate proporzionato all'ammontare dovuto (ad esempio: fino a 20.000 euro → 15 rate; da 20.000 a 50.000 → 25 rate; da 50.000 a 100.000 → 35 rate; oltre 100.000 → 45 rate).

Inoltre, qualora il contribuente disponga di **crediti IVA** derivanti da dichiarazioni presentate in anni precedenti, dovrebbe essergli consentito di **compensare** tali crediti con il debito liquidato, così come dovrebbe essere ammessa la compensazione anche con crediti relativi ad altri tributi.

Si propone altresì di introdurre la possibilità di **cedere crediti fiscali** all'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite il meccanismo RUOL, per estinguere il debito IVA derivante dalla liquidazione d'ufficio.



Infine, si suggerisce l'introduzione di un **regime sanzionatorio premiale** nei casi di presentazione tardiva della dichiarazione IVA oltre i 90 giorni, qualora sussistano elementi di buona fede (ad esempio, la regolare presentazione delle comunicazioni periodiche LIPE).

Articolo 26 - (Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

Pur condividendo lo spirito della norma tendente ad evitare la compensazione di crediti inesistenti non si può tuttavia colpire indiscriminatamente tutte le imprese e lavoratori autonomi onesti e che comunque hanno posto affidamento alla possibilità di compensare crediti d'imposta che non derivano da liquidazioni come ad esempio i rilevanti crediti derivanti dalla Zes unica. Pertanto, si suggerisce la modifica dell'articolo mediante una più efficace lotta all'evasione ricorrendo all'ausilio delle più recenti innovazioni informatiche quali ad esempio l'intelligenza artificiale ed una maggiore interconnessione delle banche dati della pubblica amministrazione.

Articolo 32 - (Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

Al fine di semplificare gli **adempimenti fiscali**, soprattutto in considerazione dell'incremento di richieste di visti, nonché per contrastare **tempi lunghi e costi elevati per cittadini e imprese**, proponiamo di **ampliare la platea dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità** di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, consentendone l'apposizione anche ai professionisti qualificati e certificati, di cui alla Legge n. 4/2013, ai sensi dell'art. 63 del DPR n. 600/73.

Si rimanda alla formulazione dell'emendamento A, in calce alla presente Memoria.

Articolo 40 - (Misure in materia di ammortizzatori sociali)

Se, **da un lato**, la Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 927-944) aveva introdotto una **misura di buon senso**, ovvero la sospensione dei termini per gli adempimenti dei liberi professionisti in caso di malattia o infortunio, **dall'altro ha commesso un'ingiustizia**, escludendone la portata ai professionisti non ordinistici di cui alla legge n. 4/2013.

Proponiamo un emendamento al fine di includere i professionisti non organizzati in ordini o collegi.

Si rimanda alla formulazione dell'emendamento B, in calce alla presente Memoria.



Articolo 46 - (Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

All’articolo 46 del testo in parola, si ritiene debba seguire un successivo articolo (46-bis) che possa dare sostanza alla **Sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2024**, che dichiara illegittima l’esclusione del convivente di fatto tra i c.d. “familiari” dell’impresa familiare, riconoscendone pertanto il diritto ai benefici patrimoniali e gestionali dei familiari.

La proposta emendativa mira, dunque, alla **equiparazione tra il convivente di fatto e il familiare nel ruolo che svolgono all’interno dell’impresa familiare**, come disposto dalla Sentenza già menzionata.

Si rimanda alla formulazione dell’emendamento C, in calce alla presente Memoria.

Articolo 94 – Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Si ritiene opportuno precisare che i soggetti che hanno aderito al **Concordato Preventivo Biennale 2025–2026** possano beneficiare dell’iper-ammortamento mediante una **variazione in diminuzione del reddito concordato** corrispondente al maggior ammortamento spettante.

È inoltre auspicabile una **riscrittura del comma 11** dell’articolo 94, chiarendo che i contribuenti che rideterminano gli acconti per il periodo d’imposta 2026 possono considerare nel calcolo la quota di iper-ammortamento riferita a tale periodo.

Infine, al fine di favorire una corretta applicazione della norma, si propone di definire in modo esplicito le **regole di calcolo dell’iper-ammortamento nel primo anno di applicazione (2026)**, prevedendo che esso sia calcolato con l’aliquota piena anche sulla parte di maggior valore del bene, senza applicazione di aliquote ridotte.

Articolo 129 – Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa

Si esprime **contrarietà** alla disposizione, di cui al comma 10, che impone ai professionisti che collaborano con enti pubblici l’obbligo di dimostrare la regolarità fiscale e contributiva (DURC - DURF) quale condizione per il pagamento dei compensi.

Pur condividendo l’obiettivo di assicurare la correttezza dei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, la norma, così formulata, appare **eccessivamente gravosa e potenzialmente discriminatoria**, in quanto non prevede **alcuna soglia minima di irregolarità** o margine di tolleranza. Ne consegue che anche lievi difformità formali o posizioni in corso



di definizione potrebbero determinare il blocco dei pagamenti, con effetti sproporzionati e penalizzanti per i professionisti.

Si rileva, inoltre, che l'obbligo risulta **ridondante**, poiché la Pubblica Amministrazione dispone già dei dati necessari per verificare la posizione fiscale e previdenziale dei propri fornitori.

Tra l'altro, in base ai principi di semplificazione amministrativa previsti dalla **L. 212/2000** e dal **D.L. 70/2011**, risulta **vietato richiedere ai cittadini documenti già in possesso** dell'amministrazione stessa.

Pertanto, si propone di **limitare l'obbligo di esibizione della documentazione** ai soli casi in cui l'irregolarità fiscale o contributiva **superi una determinata soglia di rilevanza**, da individuare con criteri oggettivi. Solo in tali circostanze l'onere di attestazione risulterebbe proporzionato e coerente con le finalità di trasparenza e correttezza che la norma intende perseguire.

EMENDAMENTI

Di seguito le proposte emendative, con anteposta una breve relazione

A – Emendamento Visto di conformità

La proposta mira a **estendere ai tributaristi** la possibilità di apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali (D.Lgs. 241/1997), oggi riservata ad altre categorie economico-contabili.

L'esclusione limita **ingiustificatamente** il libero esercizio professionale, incidendo sulla correnza e contrastando principi costituzionali e comunitari di non discriminazione e proporzionalità (art. 117 Cost., artt. 56 TFUE e 16 Direttiva 2006/123/CE). I tributaristi possono adempiere alle condizioni richieste per il visto (tenuta scritture contabili e invio telematico) e l'**Ordine del Giorno 9/1060-AR/44 Rizzetto** ne raccomanda l'inclusione. Si propone pertanto di **riconoscere ai professionisti non ordinistici, certificati ai sensi della legge n. 4/2013, il diritto di apporre il visto di conformità**.

Art. 32

(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org



Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2 bis) alle dichiarazioni di cui al precedente comma possono apporre il video di conformità anche i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Conseguentemente, al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35, comma 3, dopo le parole «delle dichiarazioni» inserire le seguenti «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».

B - Emendamento tutele per i professionisti

La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 927-944) ha introdotto la sospensione dei termini per gli adempimenti dei **liberi professionisti** in caso di malattia o infortunio.

Tuttavia, il **comma 933** limita la tutela ai soli iscritti ad **albi professionali**, escludendo ingiustificatamente i professionisti non ordinistici di cui alla **legge n. 4/2013**. Tale esclusione risulta **discriminatoria e lesiva dei principi di uguaglianza e concorrenza**, poiché nega tutela a categorie che operano legittimamente e penalizza i contribuenti che se ne avvalgono.

Si propone di **estendere la definizione di libero professionista** anche ai soggetti non iscritti ad albi, prevedendo che la copertura degli eventuali oneri sia garantita tramite **assicurazione professionale**, senza costi per l'erario.

Art. 40.

(Misure in materia di ammortizzatori sociali)

All'articolo 40, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

11. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "relativi albi professionali" sono inserite le seguenti "nonché i professionisti, non organizzati in ordini o collegi, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che abbiano stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale di cui



all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”

11-bis. Agli eventuali oneri economici, in caso di sanzioni per inadempimento oltre i termini a carico dei professionisti di cui al precedente comma, si fa fronte mediante copertura assicurativa di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, regolamentata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.»

C - Emendamento convivente di fatto

L'emendamento proposto modifica l'art. 230-bis c.c. per **includere il convivente di fatto tra i soggetti “familiari” dell’impresa familiare**, abrogando l'art. 230-ter c.c. introdotto nel 2016.

La proposta dà attuazione alla sentenza n. 148/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima l'esclusione del convivente di fatto, riconoscendone il diritto ai medesimi benefici patrimoniali e gestionali dei familiari.

Si tratta di un **adeguamento necessario** ai principi di uguaglianza e alla realtà sociale attuale.

Art. 46.

(Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente articolo:

Art. 46 bis

(Misure in materia di partecipazione alle imprese da parte dei conviventi di fatto)

1. *All'articolo 230-bis, terzo comma, del Codice civile, ovunque ricorrono le parole: “entro il secondo” sono aggiunte di seguito le parole: “, i conviventi di fatto di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016 n. 76;”*
2. *Conseguentemente l'articolo 230-ter è abrogato.*



Ringraziando per l'attenzione rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**Il Segretario Generale
Dott. Roberto Falcone**

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013
Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592
Presidenza Nazionale
segretariogenerale@assoprofessioni.org
certificata@pec.assoprofessioni.org